



SEGRETERIA GENERALE

Rassegna settimanale delle novità giurisprudenziali, legislative, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili.

n.20 del 24/05/2013

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54* (in G.U. n. 117 del 21 maggio 2013 - in vigore dal 22 maggio 2013) - Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

D.M. 3 aprile 2013, n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della L. n. 244/2007". (Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2013, n. 118)

BILANCIO

Il decreto legge sui debiti della Pa è approvato in Senato

In Senato si parla di ulteriori, anche se limitate, modifiche da votare in tempi strettissimi per arrivare a rispettare la scadenza del 7 giugno fissata per la conversione in legge del decreto.

Una possibile modifica riguarderebbe il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti: in caso di morosità, la Cassa sarebbe autorizzata a ristrutturare il credito su un periodo più lungo, anche attraverso la delegazione di pagamento.

Un'ulteriore intervento potrebbe riguardare l'allentamento del Patto di stabilità 2013 per gli enti locali che nel 2012 hanno sfiorato i vincoli per provvedere al pagamento dei debiti verso le imprese; l'idea, nello specifico, sarebbe quella di annullare le sanzioni comminate per lo sfioramento.

Nuove modifiche potrebbero arrivare anche sulla certificazione dei crediti e sui criteri di priorità dei pagamenti da parte delle Pa; infine, si potrebbe concretizzare un ordine del giorno per impegnare il governo ad anticipare al 2014 il pagamento dei debiti eccedenti i 40 miliardi del plafond fissato dal decreto.

(Il Sole 24 Ore n. 138 del 22/05/2013 pag. 5)

PERSONALE

Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Toscana, 14/5/2013 n. 140 Sulla possibilità di erogare al personale dipendente delle società partecipate del Comune tutte le somme derivanti dal rinnovo del CCNL della categoria di appartenenza.

Con la norma di cui all'art. 4, c. 11, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012 e di cui all'art. 9 c. 1 del d.l. n. 78/2010, conv. dalla L. n. 122/2010 (per le amministrazioni pubbliche) si intende cristallizzare la spesa di personale, mediante il blocco del trattamento economico ordinario del personale, riferendosi a quelle componenti della retribuzione, siano esse attinenti al trattamento fondamentale che al trattamento accessorio, che hanno carattere fisso e continuativo e appare chiaro che l'incremento retributivo dovuto ad un rinnovo contrattuale abbia tali caratteristiche. **Pertanto, non è possibile, a decorrere dal 2013, erogare al personale della società partecipata le somme derivanti da un rinnovo contrattuale della categoria di appartenenza in virtù del divieto di cui all'art. 4, comma 11 del d.l. n. 95/2012, convertito dalla L. n. 135/2012.**

Corte dei Conti, Sez. giur. Calabria, sent. n. 159 del 10/05/13 L'incarico esterno conferito non rispettando i presupposti di legge non può sortire alcuna utilità

Il legislatore, infatti, si è occupato di disciplinare in dettaglio i presupposti legittimanti il ricorso alla collaborazione esterna così esprimendo a monte una valutazione di utilità; per cui è, **oltreché illegittimo, assolutamente inutile qualsiasi conferimento di incarico che non rispetti i presupposti normativi.** In altri termini lo stesso legislatore subordina l'utilità dell'esternalizzazione a ferrei limiti legali, solo in presenza dei quali si giustifica l'esborso di denaro. Ne consegue che **tutti gli emolumenti erogati al consulente esterno costituiscono un danno all'erario a prescindere dall'attività concretamente svolta da questi**, poiché in ogni caso non può considerarsi utile atteso che avrebbe potuto essere svolta da soggetti interni all'amministrazione stessa.

Corte dei Conti del Molise, sentenza 29 aprile 2013, n. 48 Pubblicazione sul web dei provvedimenti di conferimento di incarichi

La Corte dei Conti del Molise, con la sentenza 29 aprile 2013, n. 48, ha stabilito che il funzionario pubblico che liquida un compenso ad un consulente esterno, **nonostante l'amministrazione non abbia pubblicato sul proprio sito internet il relativo provvedimento di conferimento completo di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è soggetto al pagamento di una sanzione pari al compenso pattuito.** Per la prima volta nel panorama giurisprudenziale italiano sono stati applicati i precetti contenuti nell'art. 1, comma 127 della Legge finanziaria 2007, come modificato dall'art. 3, comma 54 della Legge finanziaria 2008. Le p.a. che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per cui è previsto un compenso, sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti di conferimento. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituisce illecito disciplinare e determina la responsabilità erariale del dirigente preposto al pagamento.

TAR MARCHE, SEZ. I - sentenza 23 maggio 2013 n. 370

Rotazione incarichi dirigenziali

E' illegittimo, per illogicità e per evidente depauperamento delle risorse umane di cui l'Ente locale dispone, il decreto con il quale il Sindaco, in sede di affidamento degli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli stessi incarichi, ha trasferito un architetto a dirigere il Settore Affari Generali e un ingegnere a dirigere il Settore della Polizia Municipale dell'Ente; infatti, **le norme che disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali negli EE.LL., pur prevedendo il criterio della rotazione dei medesimi incarichi, fanno salve quelle mansioni per il cui svolgimento sia richiesto il possesso di specifiche professionalità e, soprattutto, di titoli di studio e/o abilitazioni particolari.**

APPALTI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 17 maggio 2013, n. 2682 Giurisdizione sulla legittimità del DURC

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla sussistenza o meno della giurisdizione del G.A. sulla valutazione della legittimità del DURC.

Nel motivare la propria decisione, i Giudici di Palazzo Spada hanno posto l'accento su due distinti profili: uno soggettivo ed uno oggettivo.

Sul primo punto il Collegio ha evidenziato la natura di associazioni non riconosciute (ex Art. 36 c.c.) delle Casse Edili, parti del procedimento in esame, e la conseguente mancanza di una giurisdizione in capo al G.A.; sul piano oggettivo, invece, ha ricordato l'orientamento, espresso più volte dalla giurisprudenza, secondo cui il DURC consisterebbe in una dichiarazione di scienza, collocandosi, pertanto, fra gli atti di certificazione o di attestazione di carattere meramente dichiarativo (C.d.S. sez. V 789/2011).

Da quanto affermato consegue che l'oggetto di valutazione, consistente nella regolarità dei versamenti effettuati dall'impresa, "... non involge un rapporto pubblicistico, bensì un rapporto obbligatorio previdenziale di natura privatistica (...) senza che su di esso vengano ad incidere direttamente o indirettamente poteri pubblicistici, per cui il sindacato sullo stesso esula dall'ambito della giurisdizione, ancorché esclusiva, di cui è titolare il giudice amministrativo in materia di appalti"

Anagrafe Unica

Entro il 10 luglio, le stazioni appaltanti devono chiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica gestita dall'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici.

La creazione dell'Anagrafe Unica è prevista dall'art. 33-ter del D.L. n. 179/2012. La norma, non solo impone la registrazione presso la banca dati gestita dall'Autorità per la vigilanza dei contratti, ma annette a tale obbligo anche quello ulteriore di aggiornamento annuale dei dati identificativi forniti dalle stazioni appaltanti. In caso di inadempimenti, la legge prevede la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari. Nelle more dell'implementazione della definizione delle modalità di iscrizione, è la stessa Authority a dettare le prime indicazioni transitorie, mettendo in relazione l'anagrafe con gli obblighi informativi che già spettano alle stazioni appaltanti registrate presso la banca dati. **In via transitoria, quindi, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 33-ter sopra citato, le stazioni appaltanti già registrate presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a partire dal prossimo 10 luglio, devono acquisire sul sito dell'Autorità l'attestato di iscrizione all'Anagrafe Unica, che avrà validità per**

tutto il 2013 e sarà rilasciato ai soggetti richiedenti per il tramite dei propri utenti già titolari di credenziali per l'accesso ai servizi sul portale dell'Autorità. Inoltre, dal 1° settembre 2013 ed entro il 31 dicembre, le stazioni appaltanti dovranno comunicare il nominativo del responsabile che provvederà all'iniziale verifica o alla compilazione e al successivo aggiornamento delle informazioni. Le informazioni da fornire e le modalità con le quali verranno trasmesse saranno definite con una prossima nota.

(Italia Oggi n. 120 del 22/05/2013 pag. 30)

VARIE

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Liguria, sentenza 6 maggio 2013 n. 71 **Per il rimborso delle spese viaggio rileva la residenza effettiva dell'Amministratore**

Il consigliere non ha diritto ad ottenere il rimborso, ai sensi dell'art. 84, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle spese di viaggio occorrenti per il raggiungimento della sede dell'ente provinciale per svolgere le funzioni proprie del mandato **allorquando egli di fatto risieda presso il Comune sede della Provincia, posto che la norma si riferisce alla residenza effettiva.**

Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora abituale rileva esclusivamente il luogo ove la persona dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.

L'amministratore che richieda ed ottenga dall'ente locale il rimborso delle spese di viaggio per il raggiungimento del capoluogo del comune ove ha sede l'ente, parametrato alla distanza chilometrica tra tale comune e quello di residenza anagrafica, allorquando risieda effettivamente presso il comune in cui è ubicato l'ente cagiona un **danno erariale di cui deve rispondere a titolo doloso.**

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 **Regole tecniche firme elettroniche**

Rispetto alla semplice firma elettronica, che consiste in un metodo di identificazione informatica realizzato attraverso l'insieme di dati in forma elettronica, la firma elettronica avanzata consente non solo l'identificazione del documento, ma crea un'unione inscindibile tra il documento informatico e la sua sottoscrizione. Il firmatario, infatti, conserva un controllo esclusivo sull'insieme dei dati che caratterizzano la firma elettronica avanzata, tanto da poter rilevare se i dati sottoscritti siano stati successivamente modificati. La firma elettronica qualificata, a sua volta, può essere scissa in due specie: la firma qualificata che rappresenta una firma avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma e la firma digitale, che rappresenta un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un sistema di due chiavi crittografiche, una pubblica e l'altra privata.

Le nuove regole tecniche, approvate con il DPCM 22 febbraio 2013, ne individuano le caratteristiche generali, le modalità di generazione e conservazione, nonché i requisiti di sicurezza ed abrogano il DPCM del 30/3/2009.

(Il Sole 24 Ore n. 138 del 22/05/2013 pag. 23)